Firmato digitalmente da:
LONGAGNA MARCO
Firmato il 26/09/2025 14:55
Seriale Certificato: 4260496
Valido dal 14/02/2025 al 14/02/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

REGIONE LIGURIA

PROVINCIA DI SAVONA

COMUNE DI VADO LIGURE

# Verifica di Assoggettabilità a V.I.A.

*(Art.19 D.lgs. 152/2006 e smi)*

Impianto di recupero rifiuti non pericolosi –
Via Tommaseo 8 – 17047 – Vado Ligure

**Determina Comune Vado Ligure n.1723 del 04.08.2020**

| | |
|---|---|
| Proponenti: Anselmo S.r.l.<br>Via Quiliano N.46 -17100 Savona<br><br>Proprietà: Giano S.r.l.<br>Via Pontevecchio n. 145 – 17017 Millesimo (SV) | Redatto da: Anselmo S.r.l.<br><br>Gruppo di lavoro:<br>- Anselmo S.r.l.<br>- Dott. Saglietto Flavio |

Nome del file: ALLEGATO_1_Determina_n_1723_04_08_2020
Data di redazione del documento: 04.08.2020
Data di presentazione dell'istanza: 26.09.2025

# COMUNE DI VADO LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

# DETERMINAZIONE

## Settore VII - Tutela Ambiente

**N. . TA/216/TA** **N. 1723 Registro Generale**

**Data 04 agosto 2020**

---

**OGGETTO :**

**GIANO SRL già NUOVA ISOLTERMICA in liquidazione con sede legale, amministrativa e commerciale in Millesimo (SV) – via Pontevecchio, 145 e stabilimento industriale in Vado Ligure – via Tommaseo, 8. Approvazione degli esiti di caratterizzazione e dell'analisi di rischio sito specifica ex art. 242 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. dello stabilimento di Vado Ligure**

---

## Il RESPONSABILE DI P.O.

**PREMESSO CHE:**

A) nel settembre 2018 la Società Nuova Isoltermica in liquidazione ha redatto e trasmesso il Piano di indagini preliminari dell'area, finalizzato alla verifica preliminare dello stato qualitativo dei terreni e dell'acquifero sottostante il sito in oggetto;
B) con nota prot. n. 2681 del 05/02/2019 la Società ha presentato la relazione sulle attività preliminari svolte per la caratterizzazione del sito da cui, riscontrate alcune non conformità alle CSC di riferimento per alcuni metalli, è emerso che il sito risultasse potenzialmente contaminato;
C) con nota prot. n. 5528 del 08/03/2019 la Società ha presentato, ai sensi dell'art.242, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 il Piano di Caratterizzazione del sito;
D) con nota prot. n. 8428 del 11/04/2019 la Società ha presentato integrazioni volontarie al Piano di Caratterizzazione;

**DATO ATTO** che, in data 16 maggio 2019 si è svolta, presso la Sala Giunta del Comune di Vado Ligure, la Conferenza di Servizi per addivenire all'approvazione del Piano di Caratterizzazione del sito in oggetto;

**CONSIDERATO** che la Conferenza dei Servizi, in esito alla discussione, ha ritenuto il Piano di Caratterizzazione, presentato dalla Società Nuova Isoltermica in liquidazione, approvabile con le prescrizioni e le indicazioni di cui al Verbale di Conferenza dei Servizi ed ai relativi allegati;

**VISTO** l'atto di approvazione del Piano di caratterizzazione n° 12848 del 29/05/2020 con prescrizioni;

**VERIFICATO** che con note n° 28857, 28858, 28859 del 18/12/2019 la Società GIANO SRL subentrata nella titolarità alla Nuova Isoltermica in liquidazione ha presentato agli enti interessati gli esiti di caratterizzazione;

**ATTESO** altresì che con PEC n° 6403 del 23/03/2020 la società GIANO SRL ha altresì presentato l'analisi di rischio sito specifica per l'area in parola.

**PRESO ATTO** che ARPAL con PEC n° 6679 del 26/03/2020 ha espresso parere positivo in ordine alla validazione dei dati ambientali presentati riportando quanto segue:
*"Per quanto attiene alla matrice suolo, per le differenze delle concentrazioni determinate dai due laboratori si evidenzia che, anche prendendo in riferimento i valori più alti determinati da ARPAL per i parametri As, Pb, Cu e Zn, non cambierebbe la situazione di potenziale contaminazione del sito in quanto le concentrazioni rilevate da ARPAL nei campioni esaminati sono sempre comunque risultate inferiori alle CSC prese a riferimento.*
*Per quanto attiene alla matrice acque sotterranee, a livello analitico non sono state evidenziate discrepanze significativamente rilevanti.*
***Alla luce di quanto sopra si ritiene di poter esprimere parere favorevole in merito al processo di validazione dei dati.***
*Si rimarca comunque, anche in questa sede, le criticità riscontrate in campo relativamente al piezometro PZ2 (e ad altri) e di cui si è più sopra argomentato."*

**VISTO** il verbale della conferenza istruttoria per l'approvazione degli esiti di caratterizzazione e dell'analisi di rischio sito specifica, trasmesso con PEC n° 6736 del 26/03/2020, dalla quale è

emerso che non fosse necessario prescrivere un monitoraggio delle acque di falda, bensì un approfondimento sulla presenza di vapori di mercurio.

**ATTESO** che la ditta nel corso della suddetta conferenza istruttoria ha dichiarato che avrebbe valutato un approfondimento in merito ai vapori di mercurio proponendo eventualmente prima della conferenza dei servizi decisoria un piano di monitoraggio ad hoc i cui esiti potessero essere caricati in input al Software Risknet per l'aggiornamento dell'ADR e la statuizione di CSR adeguate, sito specifiche e motivate.

**CONSIDERATO** che con PEC n° 11854 del 12/06/2020 la Società ha presentato agli enti coinvolti nel procedimento le integrazioni richieste nel corso della conferenza istruttoria, comprensive del piano di manutenzione della pavimentazione dell'area.

**ATTESO** che ARPAL con PEC n° 15110 del 23/07/2020 ha fatto pervenire il parere di competenza circa le integrazioni presentate dalla ditta ed in ordine all'approvabilità dell'analisi di rischio sito specifica dal quale si evince che:
*"Nella documentazione fornita viene dato riscontro alle richieste di cui al Verbale della Conferenza dei Servizi del 26/03/2020. In merito al parametro Hg nei suoli si prende atto di quanto asserito e del fatto che non viene più proposto il monitoraggio dei vapori di mercurio nel soil gas. A tal proposito, salvo diversi intendimenti della Conferenza dei servizi, si propone di fissare per l'intero sito una CSR pari alla Cmax emersa in sede di caratterizzazione del sito, pari a 20 mg/kg, eventualmente incrementata dell'incertezza analitica riportata nel relativo rapporto di prova n. E192889.02 relativo al Campione Parete Ovest Scasso PZ1 – Prelievo campione del 07/08/2019, e pari a 4 mg/kg. In merito all'eventuale monitoraggio delle acque sotterranee, tenuto conto di quanto già riportato nel precedente parere ARPAL, si rimette alla decisione della Conferenza dei Servizi. Per quanto attiene alla proposta di Piano di manutenzione della pavimentazione dell'intera area, si concorda con quanto presentato, precisando però che in caso di eventuali non conformità, nella scheda di rilevazione adottata, dovrà essere indicata la zona precisa che necessita di manutenzione."*

**VERIFICATO** altresì che anche la Provincia di Savona, nel corso della conferenza decisoria, si è espressa favorevolmente in merito all'approvabilità dell'analisi di rischio in oggetto dichiarando quanto segue:
*"Risultano condivisibili le considerazioni effettuate dal proponente circa la presenza di CSR per alcuni parametri superiori alle Csat; tenuto conto degli esiti della ADR e del modello di calcolo che risulta altamente cautelativo, si ritiene ragionevole ipotizzare, nei suddetti casi, anche una CSR pari alle CRS rilevate. Non si rilevano, pertanto, motivi ostativi alla approvazione del documento presentato, nelle more delle osservazioni che Arpal vorrà fornire, anche in relazione all'eventuale monitoraggio delle acque sotterranee finora risultate conformi alle CSC, per cui, al momento, non se ne ravviserebbe la necessità".*

**VISTI** gli esiti della Conferenza dei Servizi decisoria del 30/07/2020 (vd. Verbale trasmesso con nota n° 15699 del 31/07/2020) nel corso della quale, dunque, gli enti interessati hanno ritenuto approvabili esiti di Caratterizzazione ed analisi di rischio del sito concordando di non prescrivere il monitoraggio del soil gas per i vapori di mercurio, così come il monitoraggio delle acque sotterranee.

**VERIFICATO**, inoltre, che la Conferenza decisoria ha dato mandato al Comune di Vado Ligure di procedere con l'approvazione dei documenti citati nel rispetto di almeno le seguenti prescrizioni:

- Fissare, relativamente al parametro Mercurio nei suoli (Hg), per l'intero sito una CSR pari a 24 mg/kg (valore di 20 mg/kg - pari alla Cmax emersa in sede di caratterizzazione del sito - incrementata dell'incertezza analitica riportata nel relativo rapporto di prova n.

E192889.02 relativo al Campione Parete Ovest Scasso PZ1 – Prelievo campione del 07/08/2019, e pari a 4 mg/kg).

- Per quanto attiene al Piano di manutenzione della pavimentazione dell'intera area, in caso di eventuali non conformità, nella scheda di rilevazione adottata, dovrà essere indicata la zona precisa che necessita di manutenzione.

**RITENUTO** necessario prescrivere altresì che:

- Siano fatte salve tutte le indicazioni, osservazioni e/o prescrizioni non ricomprese nel presente provvedimento e non in contrasto o sorpassate con esso, riportate nei verbali (o nei loro allegati) di cui alle conferenze istruttorie e decisorie rispettivamente del 26/03/2020 e del 30/07/2020.
- Al fine dei necessari controlli a garanzia degli interventi di cui trattasi, la Società Giano srl dovrà trasmettere agli Enti territorialmente interessati, ogni documento necessario per una corretta informazione tecnico-procedurale, relativa all'esecuzione dei lavori di cui trattasi, a mente del programma temporale degli interventi e delle azioni connesse;

**VISTI:**

- il D. Lgs. 152/2006, "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- l'articolo 107, D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, "Testo Unico sull'Ordinamento degli EE.LL";
- l'articolo 17, L.R. 18/99, "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli Enti Locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia";
- gli artt. 5, 6, 7, 8 e 14 della Legge 241 del 07/08/1990 e ss.mm.ii. in materia di procedimenti amministrativi;

**APPROVA**

ai sensi e per gli effetti dell'art. 242 del D. Lgs. 152/2006 gli esiti di caratterizzazione e l'analisi di rischio sito specifica presentati della Società Giano srl con note n° 28857, 28858, 28859 del 18/12/2019 (esiti di caratterizzazione), con PEC n° 6403 del 23/03/2020 (analisi di rischio sito specifica), poi integrata con PEC n° 11854 del 12/06/2020.

**STABILISCE**

che in esito all'analisi di rischio sito specifica approvata con il presente atto il sito risulti **NON contaminato** subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. L'intera area dovrà risultare integralmente edificata o pavimentata (anche eventuale verde dovrà essere in soletta) mediante massetto in calcestruzzo armato o tappeto in asfalto rullato con armature e spessori tali da evitare la formazione di fessurazioni o cedimenti; al fine di prevenire erosioni delle superfici scolanti dovranno essere sempre presenti idonei sistemi di convogliamento delle acque meteoriche da mantenersi sempre in perfetta efficienza.
2. Dovrà essere dato corso al seguente piano di monitoraggio delle pavimentazioni:
    - Un monitoraggio quadrimestrale delle pavimentazioni esterne e dei sistemi di convogliamento delle acque meteoriche mediante un controllo visivo.
    - Per ogni monitoraggio si compilerà una apposita scheda di rilevazione. In caso di eventuali non conformità, nella scheda di rilevazione adottata, dovrà essere indicata la zona precisa che necessita di manutenzione. Ogni singola scheda dovrà

essere conservata per almeno cinque anni per essere esibita agli enti di controllo a loro richiesta.
    - A seguito di controllo e verifica visiva mediante il metodo sopra citato si procederà, in funzione delle anomalie registrate, a programmare interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria al fine di mantenere la pavimentazione in buono stato di conservazione.
    - Nel caso necessitasse, si provvederà ad eseguire interventi d'emergenza nel più breve tempo possibile.
    - Resta inteso che saranno possibili frequenze diverse e più stringenti nel caso in cui, a seguito di successivi e diversi provvedimenti di autorizzazione di attività che verranno svolte nel sito, dovessero essere previste e/o richieste.
3. I vincoli sopra descritti potranno essere modificati solo con l'approvazione di una nuova Analisi di Rischio e verranno riportati nei futuri certificati di destinazione urbanistica che verranno rilasciati a cura del Comune di Vado Ligure e dovranno essere trascritti alla conservatoria registri immobiliari di Savona a cura della Società GIANO srl. A trascrizione avvenuta dovrà esserne inviata attestazione al Comune di Vado Ligure – Settore Tutela Ambiente e Settore Urbanistica.
4. Relativamente al parametro Mercurio nei suoli (Hg), per l'intero sito si determina una CSR pari a 24 mg/kg (valore di 20 mg/kg - pari alla Cmax emersa in sede di caratterizzazione del sito - incrementata dell'incertezza analitica riportata nel relativo rapporto di prova n. E192889.02 relativo al Campione Parete Ovest Scasso PZ1 – Prelievo campione del 07/08/2019, e pari a 4 mg/kg).
5. Gli eventuali materiali provenienti da scavi dovranno essere gestiti nel rispetto della vigente normativa in materia ed in piena rispondenza alle prescrizioni determinate con il presente atto.
6. Sono fatte salve tutte le indicazioni, osservazioni e/o prescrizioni non ricomprese nel presente provvedimento e non in contrasto o sorpassate con esso, riportate nei verbali (o nei loro allegati) di cui alle conferenze istruttorie e decisorie rispettivamente del 26/03/2020 e del 30/07/2020.
7. Al fine dei necessari controlli a garanzia degli interventi di cui trattasi, la Società Giano srl dovrà trasmettere agli Enti territorialmente interessati, ogni documento necessario per una corretta informazione tecnico-procedurale, relativa all'esecuzione dei lavori di cui trattasi, a mente del programma temporale degli interventi e delle azioni connesse;

**DISPONE**

- di inviare il presente atto, tramite PEC a:
    - GIANO SRL Via Pontevecchio, 145 - 17017 Millesimo (SV). PEC: giano@prontopec.com;
    - Regione Liguria – Settore Ecologia – Via D'Annunzio, n. 111 – 16121 – Genova. PEC: protocollo@pec.regione.liguria.it;
    - Provincia di Savona – Ufficio Procedimenti Concertativi e Ufficio Bonifiche PEC: protocollo@pec.provincia.savona.it;
    - A.R.P.A.L. – Dipartimento Provinciale di Savona – Via Zunini, n. 1 – 17100 – Savona PEC: arpal@pec.arpal.gov.it;
    - A.S.L. n. 2 del Savonese – Via Collodi, n. 13 – 17100 – Savona. PEC: protocollo@pec.asl2.liguria.it;

- Di notificare per quanto di competenza al Settore Urbanistica del Comune di Vado Ligure

Il presente provvedimento verrà pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio on line di questo Comune.

Contro il presente atto è possibile far ricorso al TAR della Regione Liguria o al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla ricezione dello stesso.

**IL RESPONSABILE SETTORE Settore VII - Tutela Ambiente**

**Data 04 agosto 2020 ( BOGNI ROBERTO ) ***

---

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa